

NATURA E MODALITA' DELLE EROGAZIONI

Articolo 1

Il Comune di Piverone, fornisce erogazione di acqua ai cittadini che ne facciano richiesta, per uso potabile e per gli altri usi, con il sistema a contatore e con erogazione a bocca libera per estinzione incendi.

Articolo 2

Le erogazioni sono accordate mediante scrittura privata firmata dall'utente, o dal suo legale rappresentante, e dal funzionario Responsabile, redatte ai sensi delle disposizioni di bollo in un solo originale bollato che rimane presso il Comune.

A richiesta dell'utente, ed a sue spese, può esserne rilasciata una copia. La spesa del contratto è a carico dell'utente, come pure sono a carico qualsiasi spesa per imposte, contributi, canoni sia erariali che provinciali e comunali, tanto sulla fornitura dell'acqua quanto sugli apparecchi.

Per ogni erogazione occorre una distinta scrittura. Essa è vincolata all'immobile e per la destinazione richiesta. Non può essere quindi trasferita ad altro stabile anche se appartenente allo stesso concessionario.

Articolo 3

L'acqua può essere fornita tanto al proprietario quanto all'inquilino; questi, però, dovrà farlo constatare dal nulla osta del proprietario, con apposita dichiarazione, stesa in calce alla scrittura.

Articolo 4

La concessione ha la durata di anni tre. In ogni caso, ove, un mese prima della scadenza, non sia data disdetta scritta da una delle parti, esse si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio.

Articolo 5

Nei casi di vendita dello stabile, demolizione del fabbricato, o cessazione dell'esercizio o della locazione, potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante preavviso di tre mesi. L'utente cessante, in ogni caso, continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il successore non sia subentrato agli obblighi stessi.

Il nuovo proprietario o inquilino, a sua richiesta, potrà ottenere la voltura del contratto mediante pagamento di tutte le spese inerenti la voltura.

Alla morte del concessionario subentrano gli eredi legittimi o testamentari dell'immobile, i quali saranno solidamente responsabili del contratto di erogazione fino a quando non verrà comunicato, per iscritto all'Amministrazione Comunale, il nominativo del proprietario stesso.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 6

L'acqua viene derivata dalla rete di distribuzione a mezzo di prese singole o multiple e portata in prossimità del confine della privata proprietà, sul suolo pubblico, dove viene installato il gruppo di intercettazione e di misura, in apposito pozzetto, determinato come dimensioni ubicazione, tipologia e copertura di seguito.

Gli incaricati dell'esercizio dell'acquedotto hanno il diritto d'accesso per verifiche del gruppo contatore in qualsiasi momento.

Gli allacciamenti sono eseguiti dal privato richiedente, solo dopo che:

- sia stata presentata richiesta scritta;
- sia stato stipulato il contratto;
- sia stata prodotta quietanza relativa alle spese contrattuali e diritto di allacciamento;
- l'Ufficio Tecnico abbia effettuato sopralluogo per definire il punto di presa e le modalità di allacciamento;

e si intendono posti in esercizio dopo che;

- sia prodotta autocertificazione, da parte della/e Ditta/e esecutrice/i delle opere, attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di lavoro eseguita e dichiarazione di esecuzione delle opere a regola d'arte;
- sia stato effettuato sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico di verifica sulle opere eseguite;

L'allacciamento dovrà essere realizzato con le seguenti modalità:

Opere Edili

- taglio della pavimentazione bituminosa (ove esistente) con idonea attrezzatura;
- scavo a sezione obbligata e successivo reinterro con l'impiego di stabilizzato;
- letto di posa delle condotte in PEHD formato da sabbia dello spessore minimo di 10 cm tutto all'intorno del tubo;
- pozzetto in opera o prefabbricato aventi dimensioni minime interne 50 x 50 cm. e chiusino in ghisa sferoidale carrabile;
- ripristino della pavimentazione con strato in conglomerato bituminoso tout – venant e soprastante tappeto di usura (quest'ultimo da eseguirsi almeno tre mesi dopo la realizzazione dei lavori);

Opere Idrauliche

- presa a collare su tubazione principale, rubinetto di presa tipo "Sicilia", condotte in PEHD, gruppo di misura composto, in progressione a partire dalla rete, da una valvola di intercettazione, dallo strumento di misura, da un giunto scorrevole, da una valvola di non ritorno "unidirezionale" e da una seconda valvola di intercettazione.

Articolo 7

Tutte le opere di allacciamento, sono eseguite dal privato richiedente ed il Comune fornisce obbligatoriamente lo strumento di misura; le opere così eseguite rimangono di proprietà dell'Amministrazione; per quanto attiene all'utente deve effettuare i rimborsi di spesa dell'allacciamento in relazione ai prezzi in vigore al momento della stipula del contratto.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere spettano esclusivamente agli agenti dell'acquedotto e sono vietate a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

Articolo 8

I rimborsi dovuti all'installazione di prese multiple, saranno ripartite tra i diversi utenti a giudizio dell'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

I casi considerati anomali sotto l'aspetto tecnico, rispetto alle comuni opere di derivazione per utenza, saranno regolati da convenzione scritta da stipularsi tra l'Amministrazione e gli utenti che sarà parte integrante del contratto; la convenzione non dovrà contravvenire al contenuto tecnico – economico del presente regolamento.

Ad ogni derivazione per prese multiple, ancorché non immediatamente usufruite, ma previste in futuro, sarà necessaria la stesura della convenzione e l'installazione di un contatore supplementare, oltre alle normali misure delle singole utenze, nell'immediatezza della derivazione della rete comunale, con il rimborso dell'intera spesa sostenuta a carico degli utenti.

Articolo 9

Gli impianti di distribuzione all'interno della proprietà privata, saranno eseguiti a cura, spese e responsabilità dell'utente.

Articolo 10

Gli utenti sono tenuti, anche collettivamente, nel caso di prese multiple, alla massima cura e pulizia del contatore e alla protezione dalle gelate invernali del medesimo con materiali coibenti, da rimuovere al cessare del freddo onde permettere agevole accesso e chiara lettura del contatore da parte degli incaricati.

Articolo 11

L'Amministrazione si riserva di far procedere, in ogni tempo a mezzo dei suo personale, all'ispezione di verifica dei contatori e degli impianti, per constatarne le condizioni di funzionamento e di regolarità contrattuale e di esercizio; in caso, di impedimenti o di opposizioni lo stesso può sospendere l'erogazione senza ammissibili pretese di indennità o di cessazione di vincoli contrattuali.

Articolo 12

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzioni dovute a cause fortuite o per necessità di manovra, spurghi, esecuzioni di allacciamenti pure provvedendo con la massima sollecitudine a rimuovere le cause o a diminuire gli effetti, e l'utente non può pretendere, per questo titolo risarcimenti di danni o rimborsi spese.

Articolo 13

Il pagamento delle somme dovute per consumo e/o titoli diversi dovrà essere fatto c/o la Tesoreria del Comune nella misura ed alla scadenza fissata sulla bolletta, in un'unica soluzione su rilascio di quietanza.

A decorrere dal 10° giorno alla scadenza riportata sulla bolletta, l'utente che non ha provveduto al pagamento è ritenuto "moroso" e passibile dell'interruzione della fornitura previo ulteriore preavviso di gg. 5, notificata ai sensi di Legge.

All'utente moroso saranno addebitate tutte le spese derivanti dalla notifica dei provvedimenti, dall'intervento di interruzione e ripristino della fornitura, e tutte quelle derivanti dal recupero anche coattivo delle somme dovute, nonché degli interessi al tasso legale vigente al momento decorrenti al momento della scadenza della bolletta, e senza pregiudizi dei provvedimenti di Legge.

La composizione della bolletta sarà comprensiva della quota di nolo contatore, delle spese di lettura e dall'importo derivante dal volume di acqua consumate desunto dalle tariffe deliberate dall'Amministrazione.

EROGAZIONE A CONTATORE

Articolo 14

L'erogazione a contatore vengono conteggiate in base ad un consumo annuale secondo le tariffe deliberate ed autorizzate dal C.P.P., il consumo verrà determinato annualmente in base alle indicazioni del contatore.

Articolo 15

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo, sarà fatto in base al consumo giornaliero del mese successivo ricavato dalla lettura del nuovo contatore, o, in mancanza di tale indicazione, in base alla media giornaliera dell'anno precedente.

Articolo 16

Il contatore è fornito esclusivamente dall'Amministrazione nel tipo prescelto ed unificato e del diametro che sarà ritenuto necessario in ragione del servizio.

Le spese di manutenzione del contatore sono a carico dell'utente, a carico del quale è anche il nolo, secondo il canone di tariffa; l'utente è responsabile dei danni che venissero a derivare.

Il nolo sarà pagato annualmente unitamente alle bollette di consumo. L'utente può richiedere la verifica del contatore e la spesa di verifica è a suo carico quando le indicazioni del medesimo, a deflusso e a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5,00% in più.

EROGAZIONE PER ANTINCENDIO

Articolo 17

Le bocche di presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione incendi senza che l'Amministrazione assuma responsabilità circa la loro efficacia. Gli apparecchi installati a cura e spese dell'utente (secondo le modalità previste nell'Art. 6 del presente Regolamento), sono sigillati dal personale Com.le e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il sigillo e servirsi della presa, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione. Qualora fosse constatata la rottura del sigillo oppure non fosse stata data comunicazione prescritta entro le 48 ore, l'utente sarà passibile della penalità prevista.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo 19

Per le erogazioni ad uso non domestico (agricolo) e per opere pie, la concessione sarà effettuata solamente per utilizzazioni rivestenti il preciso carattere richiesto giustificante appunto la speciale tariffa. In queste concessioni il consumo verrà determinato alla fine di ciascun anno in base alle indicazioni del contatore e verranno applicate le tariffe deliberate dal Consiglio Com.le ed autorizzate dal Comitato Provinciale Prezzi.

Per le erogazioni relative all'allevamento del bestiame si rimanda ai disposti dell'art. 9 - 3° comma D.L: 02.03.1989 n. 66 convertita in L. 24.04. 1989 n. 144.

INFRAZIONI

Articolo 20

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale, qualsiasi infrazione al Regolamento da parte del Concessionario o di chiunque, diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto all'Amministrazione di sospendere il servizio finché ogni cosa sia stata ridotta allo stato normale e finché il concessionario non abbia soddisfatto l'Amministrazione di ogni suo avere, oppure, in casi gravi, di risolvere il contratto, per il quale basta un semplice avviso raccomandato.

Nel caso di sospensione il concessionario continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennità. Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.